

33

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

Proposta di Legge ^{di} presentata nella tornata del 29. Maggio 1863.
dal Ministro di Grazia e Giustizia

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore *Mauch*

Adottata nella tornata del 28. Gennaio 1864.

SESSIONE 1861

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 279

N. 33
RIPRODOTTA IL 29 AGGIO. 1865

SESSIONE 1865

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti

(CONFORTI)

nella tornata del 25 giugno 1862

Spese sul bilancio 1862 del Ministero di grazia, giustizia e culti per l'attuazione dei nuovi ordinamenti, giudiziari nelle provincie lombarde e meridionali, e per riparazioni di edifici sacri.

SIGNORI! — L'attuazione delle nuove leggi sull'organamento giudiziario nelle provincie napoletane, siciliane e lombarde richiede, com'è noto, lo stabilimento di un numero considerevole di nuovi tribunali. Quindi sono necessari altri locali da ridursi a quest'uso; ed inoltre anche quelli già esistenti debbono ampliarsi e prendere convenevol forma, perchè sieno adatti a' nuovi procedimenti penali, specialmente a quelli nei giudizi con l'intervento dei giurati.

Tali adattamenti di locali adunque, e i mobili di cui è d'uopo fornirli, rendono indispensabile un aggravio nelle spese straordinarie del bilancio di grazia e giustizia pel corrente esercizio del 1862, nella somma che fu calcolata sufficiente in lire 250,000, da iscriversi nel capitolo: *Spese derivanti dall'attuazione dei nuovi ordinamenti giudiziari*, e da ripartirsi tra le provincie anzidette.

Oltra ciò, nella considerazione che alcune delle amministrazioni comunali di Napoli e Sicilia non avrebbero avuto fondi bastevoli e disponibili per far fronte alle spese di primo stabilimento delle Corti di assise, dei tribunali di circondario, e delle giudicature di mandamento, con l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1862 il Governo del Re fu autorizzato ad anticipare, in occasione dell'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario, per conto di chi vi è tenuto, le spese di

primo stabilimento, pigione di nuovi locali, ecc., in quei casi ed in quella misura che il bisogno potesse richiedere. Ora si è verificato essere indispensabile una tale anticipazione in una somma non minore di lire 400,000. Ma questa spesa, ch'è un vero prestito, non è certamente un grave sacrificio in confronto dei grandi vantaggi che a ragione quelle provincie si attendono dal riordinamento della magistratura e dalle più liberali istituzioni, di cui circondasi una sì rilevante parte del pubblico servizio.

Si è anche verificata la necessità di altre spese di culto per le provincie napoletane e toscane. Quanto alle prime, è a notarsi che il Governo borbonico soleva, concorrendo nella spesa di riparazioni di chiese, far ricadere i relativi crediti a carico di diversi dicasteri e singolarmente dei residui de' loro bilanci. Ma secondo le norme attuali di amministrazione, essi crediti non possono essere iscritti altrove che nel bilancio del Ministero dei culti. Le diverse somme a questo uso già precedentemente destinate per lavori determinati da risoluzioni sovrane ed importanti dispendio maggiore ascendono a lire 45,792 85, giusta il riparto indicato nel disegno di legge che si propone alla Camera.

A questa somma è d'uopo aggiunger quella di lire 10,000 per concorso alle spese di riedificazione del duomo di Nola distrutto da un incendio, delle quali il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 pose una parte a carico del Governo.

Finalmente, quanto alle provincie toscane, vanno comprese fra le spese straordinarie quelle risguardanti i restauri e la conservazione d'alquante chiese, che hanno carattere ed importanza di monumenti; spese che cadevano già sul bilancio del Ministero de' lavori pubblici, in quanto i lavori occorrenti erano condotti e vegliati dalla direzione delle fabbriche civili; spese importanti la somma di lire 215,400, e che non sono da confondere con quelle iscritte tra le ordinarie per la somma di lire 250,000, e risguardanti i restauri delle chiese di regio patronato e delle chiese povere massime di campagna: spese tutte determinate pur esse da risoluzioni sovrane del Governo precedente.

E però in due appositi capitoli sotto la denominazione di *Spese di culto (Toscana)* e *Spese di culto (Napoli)* dovranno essere iscritte le anzidette somme di lire 215,400, e di lire 55,792 85.

Il ministro guardasigilli ha quindi l'onore di proporre alla Camera di approvare il seguente progetto di legge.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

È approvata la spesa straordinaria di lire 250,000 per la provvista di mobili e per adattamenti di locali in conseguenza dell'attuazione del nuovo organamento giudiziario nelle provincie napolitane, lombarde e siciliane, e quella di lire 400,000 in anticipazione alle amministrazioni comunali delle provincie napolitane e siciliane, per far fronte alle spese di primo stabilimento delle Corti di assisie, dei tribunali di circondario e delle giudicature mandamentali.

Tali spese saranno iscritte nel bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'anno 1862 al capitolo: *Spese derivanti dall'attuazione di nuovi ordinamenti giudiziari.*

Art. 2.

È altresì approvata la spesa straordinaria di lire 271,192, 85 da ripartirsi nel seguente modo:

Lire 215, 400 per riparazioni di edifici sacri nelle provincie toscane.

Lire 53,792, 85 per le provincie napolitane, cioè:

Lire 45,792 85 secondo la destinazione già fattane dal cessato Governo di Napoli, per riparazioni delle seguenti chiese:

Chiesa di Santa Maria Maggiore a Nocera	L.	6,764	40
Chiesa di San Pietro a Valle.	»	2,976	40
Chiesa parrocchiale di Avezzano	»	5,452	35
Chiesa di San Francesco d'Assisi in Gaeta	»	50,600	00

e lire 10,000 per concorso del Governo nella spesa di riedificazione del duomo di Nola.

Tali spese saranno iscritte nel bilancio passivo del Ministero di grazia, giustizia e culti per l'anno 1862 in due appositi capitoli, sotto il titolo: *Spese di culto (Toscana) e Spese di culto (Napoli).*

1
Haley - sul progetto di legge
sopra per l'istituzione di nuovi ordinamenti
giudiziarî ecc. (art. ~~219~~)

Signori,

Vi è noto come, in forza della legge
sull'ordinamento giudiziario del 17 nov. 1859
(art. 228 e 229) le spese unipersonali per
il primo stabilimento delle corti d'appello e dei
tribunali di circondario, e della giurisdizione
non che quella dei mobili e dell'annua
pagura dei locali, son poste a carico dei
comuni, nei quali e le medesime altre
hanno ~~per~~ la ripartizione loro parte. Essi, a
v'esser vi noto del paese come usi: importante

- 1. Cappella mediceo-lucchesina - \$ 13,200
 - 2. Duplice lucchesina - " 60,000
 - 3. Tabernacolo di S. Michele - " 30,000
 - 4. Chiesa di S. Vincenzo in Grosseto
e in traversaria - " 64,200
 - 5. Chiesa del'ordine di S. Paolo
a S. Gaetano - " 68,000
- Totale \$ 215,400

Le grandi opere di \$ 58,795,45 dipendevano da
 un'idea napoletana, voluta in parte che trattava di
 restauri urgenti con lavoro per la più gran parte
 per il corpo di artigiani ^{per opera di patronato regio.} ~~popolato~~ ^{popolato} ~~beni~~
 del governo borbonico, che non sarebbe stato ai
 eguo, se prodotto pel governo napoletano di
 prosperità o utilità.

N° 33 A

Relazione

Paschi Berardi Gioacchino
Leopardi Alfieri Carlo
Santo Curato Macchi
Melchiorri Ferruccio

Toronto del 11. luglio 1865.

7 7
SESSIONE 1863

N° 33-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

RUSCHI, BERARDI, GRECO A., LEOPARDI, ALFIERI CARLO,
SANTOCANALE, MACCHI, MELCHIORRE, FERRACCIU

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti

nella tornata del 25 giugno 1863.

Spese sul bilancio 1862 del Ministero di grazia, giustizia e culti per l'attuazione dei nuovi ordinamenti giudiziari nelle provincie lombarde e meridionali, e per riparazioni di edifizii sacri.

Tornata del 4 luglio 1863.

SIGNORI! — Vi è noto come, in forza della legge sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859 (articoli 228 e 229) le spese necessarie pel primo stabilimento delle Corti d'assise e dei tribunali di circondario, e delle giudicature, non che quelle dei mobili e dell'annua pigione dei locali, sono poste a carico dei Comuni nei quali e le une e gli altri hanno la rispettiva loro sede. Però dev'esservi noto del pari come assai miserande sieno le condizioni finanziarie di gran parte dei Comuni, massime dopochè, per la legge comunale e provinciale promulgata nel novembre dell'anno medesimo, essi vennero costretti a provvedere eziandio alle spese per l'istruzione elementare, per la guardia nazionale, ecc.

Non è quindi a far meraviglia se parecchie ammini-

PROGETTO DEL MINISTERO

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

È approvata la spesa straordinaria di lire 230,000 per la provvista di mobili e per adattamenti di locali in conseguenza dell'attuazione del nuovo organamento giudiziario nelle provincie napolitane, lombarde e siciliane, e quella di lire 400,000 in anticipazione alle amministrazioni comunali delle provincie napolitane e siciliane, per far fronte alle spese di primo stabilimento delle Corti di assisie, dei tribunali di circondario e delle giudicature mandamentali.

Tali spese saranno iscritte nel bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'anno 1862 al capitolo: *Spese derivanti dall'attuazione di nuovi ordinamenti giudiziari.*

Art. 2.

È altresì approvata la spesa straordinaria di lire 271,192 85 da ripartirsi nel seguente modo:

Lire 215,400 per riparazioni di edifici sacri nelle provincie toscane.

Lire 55,792 85 per le provincie napolitane, cioè:

Lire 45,792 85, secondo la destinazione già fattane dal cessato Governo di Napoli, per riparazione delle seguenti chiese:

Chiesa di Santa Maria Maggiore a No-

cera L. 6,764 10

Chiesa di San Pietro a Valle . . . » 2,976 40

Chiesa parrocchiale di Avezzano . . » 5,452 35

Chiesa di San Francesco d'Assisi in

Gaeta » 30,600 »

e lire 10,000 per concorso del Governo nella spesa di riedificazione del duomo di Nola.

Tali spese saranno iscritte nel bilancio passivo del Ministero di grazia, giustizia e culti per l'anno 1862, in due appositi capitoli, sotto il titolo: *Spese di culto (Toscana)*, e *Spese di culto (Napoli)*.

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella seduta del 24. Gennaio 1864.

Pubblicato